

Verbale di accordo sindacale per l'erogazione dell'Assegno Ordinario ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 148/2015 e D.L. 17 marzo 2020 N° 18

Il giorno 29/04/2020 è stata esperita la consultazione in modalità telematica, in ottemperanza al DL 17 MARZO 2020 n° 18

- La Società UOMO & AMBIENTE con sede legale in Torino – Corso Vittorio Emanuele II, 167. P.I. n. 10874480014, matricola INPS n. 8142913044, CCNL “TERZIARIO CONFCOMMERCIO con numero dipendenti 12, in persona del Legale Rappresentante sig. BURRASCANO Mario;

- La Filcams CGIL con delega Nazionale rappresentata da Giuseppina D'Agostino
- La Fisascat CISL Nazionale, rappresentata da Dario Campeotto
- La UILTuCs Nazionale, rappresentata da Antonio Vargiu

congiuntamente denominate le “Parti”

PREMESSO

- che le Parti in data odierna al fine di esaminare congiuntamente, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 148/2015 e art. 19 del D.L. 18/2020, le problematiche legate all'epidemia denominata “COVID-19”, che ha comportato misure normative restrittive sia a livello nazionale sia a livello regionale alla comune vita sociale e culturale anche nel nostro territorio e che ha prodotto, inevitabilmente una drastica riduzione dell'attività di progettazione ed erogazione di servizi tecnici e corsi di formazione in materia di sicurezza, ambiente e qualità
- che per ridurre l'impatto negativo che questa situazione può comportare per le lavoratrici ed i lavoratori in forza, dopo ampio confronto le parti, considerano indispensabile il ricorso al Fondo di Integrazione- Salariale - “Assegno Ordinario” - ai sensi dell'art.30 D.Lgs 148/2015 e art. 19 del D.L. 18/2020;
- che la situazione aziendale è dovuta ad eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti ma all'emergenza sanitaria in corso;
- che si applica il comma 8 dell'art. 19 del D.L. 18/2020 il quale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015, prevede la non applicabilità del requisito dell'anzianità di almeno 90 giorni di calendario dei lavoratori interessati dalla sospensione;
- che l'azienda versa regolarmente la contribuzione aggiuntiva al Fondo di integrazione salariale INPS ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 148/2015;
- che alla data del 01/04/2020 l'Azienda occupa, n. 12 lavoratori di cui n. 5 interessati al ricorso dell'Assegno Ordinario. Nello specifico si tratta di n. 4 lavoratori impiegati presso la sede di Torino e n. 1 lavoratore impiegato presso la sede di Aosta;
- che l'azienda ha titolo ad avere per i propri dipendenti accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti in quanto esclusi dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- che l'azienda non ha mai usufruito dell'intervento del Fondo di integrazione salariale negli ultimi due anni;
- che è stata fornita ai lavoratori specifica informativa.

CONVIENE E SI STIPULA

1. Di ridurre l'attività di progettazione ed erogazione di servizi tecnici e corsi di formazione in materia di sicurezza, ambiente e qualità per un monte ore complessivo di n.1326 ore, così



- suddivisi: n. 1056 per n. 4 lavoratori della sede di Torino e n. 270 per n. 1 lavoratore della sede di Aosta.
2. La riduzione/sospensione dell'orario di lavoro avrà decorrenza dal 01/04/2020 fino al 30/05/2020 per un totale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 148/2015, così come modificato ed integrato dal D.L. 18/2020 per la specifica causale " COVID-19 ", di N° 9 settimane;
 3. La riduzione/sospensione dal lavoro, nel periodo richiesto, verrà effettuata a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo equità;
 4. L'azienda potrà articolare su base plurisettimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.
 5. Le parti concordano nell'individuare una programmazione degli orari di lavoro dei dipendenti almeno settimanale, salvo modifiche per esigenze organizzative, che comportino un aumento delle ore lavorabili, nei limiti del normale orario di lavoro, con un preavviso di almeno 48 ore.
 6. Si precisa che il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno ordinario, a fronte della retribuzione dovuta per le ore lavorate.
 7. Con riferimento al presente punto resta inteso che verranno effettuati momenti di confronto tra le parti;
 8. Ai sensi del Messaggio INPS n. 378 del 26/01/2018, l'Azienda anticiperà ai Lavoratori l'integrazione salariale oggetto del presente accordo;
 9. Su richiesta dei Lavoratori posti in FIS, l'Azienda si rende disponibile all'erogazione anticipata nel corso del mese di Maggio 2020 dei ratei di 14° maturati.
 10. L'Azienda provvederà all'invio delle pratiche necessarie all'attivazione dell'intervento oggetto del presente accordo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 148/2015 nonché dell'art. 7 del D.M. n. 74 del 30 marzo 2016, ovvero dell'assegno ordinario, da parte del Fondo di Integrazione Salariale.
 11. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intende pienamente assolto l'obbligo di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 148/2015 e dell'art. 19 D.L. 18/2020.

Letto, Confermato e Sottoscritto

TORINO, 29/04/2020

La società


per Uomo & Ambiente

il Rappresentante Legale


BURRASCANO Mario

uomo & ambiente s.r.l.
P.I./C.F. 10874410014
Sede Legale: C.so V. Emanuele II, 167 - 10139 Torino (TO)
Sede Operativa: Via Cristalliera, 23 - 10139 Torino (TO)

p. Fisascat CISL



p. Filcams CGIL



p. UILTuCs

